ISTITUZIONE DI UNA SCUOLA AGRARIA PRESSO LA R. UNIVERSITA' DI BOLOGNA

Art. 18 (Statuto)

Gli insegnamenti della Scuola, tranne quelli comuni con altra Facolta' o Scuole universitarie, saranno affidati, stante la provvisorieta' della Scuola, solo per incarico temporaneo. Agli insegnamenti medesimi non potra' essere chiamato se non chi e' in possesso dei titoli richiesti per l'insegnamento superiore, a norma delle vigenti leggi e Regolamenti. Si potra' solo fare eccezione pei corsi straordinari e facoltativi da tenersi da specialisti nelle materie agrarie.

Versione in vigore dal 27 luglio 1901, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Istituzione di una Scuola agraria presso la R. Universita' di Bologna
Estremi	Legge 9 giugno 1901, n. 289
Partizione	Statuto
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 12 luglio 1901

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/istituzione-di-una-scuola-agraria-presso-la-r-universita-di-bologna/statuto-art-18/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it